



CIRCOLARE n. 06/2011

Spett.li Clienti

Loro SEDI

Pesaro, 18 gennaio 2011

1 – La compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati e Comunicato stampa Ag. Entrate

1 - LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI E COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata e con un Comunicato stampa del 14 gennaio 2011, ha fornito "anticipazioni" e chiarimenti in merito alla nuova disciplina (in vigore dal 2011) del divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte iscritte a ruolo non pagate di ammontare superiore ad € 1.500.

In merito l'Agenzia ha precisato che:

- fino all'emanazione dello specifico Decreto attuativo contenente le modalità per "saldare" le somme iscritte a ruolo, le compensazioni dei suddetti crediti non sono sanzionabili a condizione che le stesse non intacchino "i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti";
- a "regime", al contribuente "non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento".

Esempio - Un contribuente con un debito IVA iscritto a ruolo e non pagato pari ad Euro 13.000 e un credito Ires da compensare per Euro 23.000 potrà, sino all'emanazione del decreto attuativo, compensare Euro 10.000 (differenza tra Euro 23.000 ed Euro 13.000).

Lo studio Giampaoli & Partners Consulting rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.